

Ecologia e giurisprudenza. Per un'interpretazione concettuale dei contenziosi climatici

Andrea GENTILI*

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata,
Università degli Studi di Padova

ABSTRACT: This paper delves into the burgeoning legal landscape of climate change litigations, with a particular emphasis on the European context, spotlighting the landmark cases of *Urgenda* and *Affaire du Siecle*. According to an analysis of the factual and legal elements of the climate litigations, the paper's hypothesis is that it is possible to identify three conceptual elements within the litigations, which transcend the properly procedural element of the judgments. These elements are identified and analyzed as institutionality, territoriality, and subjectivity. Together they constitute a single moment, which is that of the localization of environmental instances, and thus of their engagement as singular cases. Their combination, understood in their dynamic intertwining process, will suggest, in the conclusions, that a jurisprudential practice of ecology is concretely possible as a praxis of self-determination and self-localization.

1. *Climate litigation*: di cosa si tratta e perché

Come ogni momento di crisi anche quello ecologico testimonia dell'urgenza di una decisione. La sfera del giuridico, a cui appartiene in modo pregnante la potestà e l'onere di definire il caso concreto, viene anch'essa convocata in causa per adempiere all'impegno domandato dalla situazione storica. Tuttavia, davanti all'enormità del compito, ci sembra che il ruolo del diritto sia ambiguo, almeno nel modo in cui lo intendiamo tradizionalmente. Da un lato, infatti, un richiamo al diritto privato, incentrato sulla tutela della proprietà personale e dei rapporti esclusivi di godimento, appare manifestamente insufficiente a prendersi carico dell'ambiente

* Contatto: Andrea GENTILI | andrea.gentili.2@phd.unipd.it



nei suoi complessi profili di tutela, il cui richiamo non potrà che essere a una dimensione condivisa e collettiva. Sull'altro versante sta il pur ragguardevole impegno profuso nel campo del diritto internazionale, dalla Conferenza di Stoccolma del 1972 all'Accordo di Parigi del 2015, che pare destinato ogni volta a registrare un divario tra intenti dal respiro universale e la loro incerta realizzazione, piagata da difficoltà locali, finendo col rappresentare, com'è stato spesso notato, il "grande fallimento" della comunità internazionale¹.

Proprio da questa impasse emerge allora l'esigenza di considerare una via media, tenendo presenti le specificità e i diversi aspetti che animano la vita concreta del diritto, di natura sempre determinata territorialmente. Si tratta, come suggeriva Ostrom, della necessità di un "approccio policentrico"², e la nostra ipotesi è proprio che il fenomeno giuridico di cui ci occuperemo nasca e si orienti verso la composizione di un nuovo paradigma per l'ecologia politica. Nell'ultimo periodo si è infatti verificato un aumento notevole del ricorso al mezzo giudiziario da parte di associazioni e ambientalisti, si tratta del contenzioso climatico, fattispecie ormai nota in letteratura come *climate change litigation*. Va subito precisato che non s'intende qui assumere il contenzioso in un'ottica risolutiva o sostitutiva rispetto agli altri strumenti dell'intervento ecologico, quanto in via additiva, aggiungendosi quindi ad un più ampio e vario contesto, di cui rappresenta una propagazione e, come si cercherà di chiarire oltre, l'indizio di un rivolgimento più significativo e generale. Ora, nonostante i contenziosi climatici stiano diventando tema ricorrente degli studi giuridici e interdisciplinari³, non è inutile affrontare subito due questioni preliminari, non autoevidenti, vale a dire: di che cosa si tratta,

¹ Cfr. ad es. D. Bodansky, *The Art and Craft of International Environmental Law*, Cambridge, Harvard University Press, 2010, pp. 15 ss.; R. Gordon, "The Triumph and Failure of International Law", *North Carolina Central Law Review*, 34, 1, 2011, 63-80, p. 70.

² A partire da E. Ostrom, "Polycentric systems for coping with collective action and global environmental change", *Global Environmental Change*, 20, 4, 2010, 550-557. Sul mutamento verso un paradigma multifattoriale e geograficamente localizzato per sopperire alle mancanze applicative del diritto pattizio v. anche B. Mayer, *The International Law on Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, in part. pp. 267-270.

³ Di una letteratura ormai notevole segnaliamo in via introduttiva tre collettanee di respiro internazionale: F. Fracchia, M. Occhiena (a cura di), *Climate change: la risposta del diritto*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010; I. Alogna, C. Bakker, J.-P. Gaucci (a cura di), *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, Leiden, Brill, 2021; K. Wolfgang, M.-C. Weller (a cura di), *Climate Change Litigation: A Handbook*, London, Bloomsbury Publishing, 2021.



ovvero: qual è la definizione di *climate litigation*? E inoltre: perché ne trattiamo proprio in questo momento? Riteniamo che per entrambe gli interrogativi la risposta non sia scontata.

Partiamo dal primo, in quanto cosa s'intenda per *climate litigation* non è pacifico, tanto che il loro raggruppamento è stato definito, a ragione, una *broad and unruly collection*⁴. C'è chi ne propone una definizione "ristretta", per cui si tratterebbe soltanto di quei casi il cui oggetto è un pregiudizio ambientale, attuale o possibile, facendovi rientrare, ad esempio, questioni relative alle emissioni di gas a effetto serra, all'inquinamento, alla costruzione o al mantenimento di fabbriche, centrali energetiche o grandi opere infrastrutturali, e così via: tutto quanto cioè abbia direttamente a che vedere con la tutela del territorio e l'impatto sul clima.

Ma c'è anche chi non sembra accontentarsi della larghezza già mobilitata in questa prima definizione, proponendone una ancora più ampia, in cui rientrerebbero anche tutti i casi indirettamente connessi in qualche modo all'ambiente e al clima. Farebbe quindi parte dell'insieme, per menzionare un caso dubbio, anche la sentenza n. 54 del 16 settembre 2019 del Tribunale Correzionale di Lione. In essa il giudizio andava ad assolvere in primo grado il gruppo di attivisti che, all'interno di una protesta chiamata *Décrochons Macron*, aveva fatto irruzione negli uffici pubblici territoriali per staccare dalle pareti ogni ritratto del presidente in carica. Il giudice motivava la decisione sostenendo che, considerato il danno ambientale minacciato dalle inadempienze del governo, il gesto degli attivisti, perseguibile ma sostanzialmente innocuo, andasse «interpretato come sostituto necessario di un dialogo impraticabile tra il Presidente della Repubblica e i cittadini»⁵. Per quanto questa estensione di campo possa apparire feconda, nel prosieguo ci atterremo alla prima delle due definizioni, il che è ora rilevante per la seconda questione preliminare.

Quello dei contenziosi climatici non è infatti un territorio inesplorato dal punto di vista formale. Questo tipo di cause faceva il suo ingresso sulla scena già negli anni '80, e troviamo

⁴ K. A. Bouwer, "The Unsexy Future of Climate Change Litigation", *Journal of Environmental Law*, 30, 3, 2018, 483-506, p. 487.

⁵ Il caso è analizzato nella cornice delle *climate litigation* da M. Torre-Schaub, "Climate Change Litigation in France: New Perspectives and Trends", in *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, cit., 124-42, pp. 139-41.



alcuni casi degni di nota già negli anni '90⁶. Si tratta tuttavia di un numero ancora relativamente esiguo di occorrenze. Ad una prima analisi superficiale, quanto ha sicuramente stimolato l'interesse, anche accademico, degli ultimi anni, risulta senz'altro il mero dato quantitativo. È sufficiente infatti confrontare il monitoraggio ufficiale più recente, a opera dell'UNEP e aggiornato a dicembre 2022; esso impiega quella che abbiamo chiamato una definizione ristretta⁷ e conta ad oggi 2180 casi in tutto il mondo, coinvolgendo 65 diverse giurisdizioni⁸. Il numero è già di per sé notevole, ma lo è ancora di più il tasso di crescita. Nella sua prima iterazione del 2017 il medesimo report stimava appena 884 casi in 24 paesi, mentre già nella seconda edizione del 2020 le cause si erano moltiplicate a 1550, sparse stavolta in 38 giurisdizioni⁹. Vale a dire che negli ultimi 5 anni il numero dei contenziosi è quasi triplicato.

Alle spalle del dato numerico va ricercato un mutamento sostanziale. Considerati nel contenuto, è palese come nei primissimi casi l'obiettivo fosse più quello di richiamare l'attenzione pubblica su una determinata situazione di pregiudizio ecologico (una pratica nota come *raise awereness*), pertanto l'oggetto stesso della controversia si configurava molto meno ampio rispetto alle cause odierne. Pare quindi ragionevole assumere che gli stessi promotori fossero ben consapevoli, al tempo, delle scarsissime possibilità di vittoria delle loro vertenze. Ciò che oggi è cambiato, in concomitanza con un ambizioso ampliamento dell'oggetto, è infatti anche il risultato delle cause. Esse, spesso al di là delle aspettative dei promotori, non solo vengono ritenute ammissibili e procedibili in ogni ordine e grado, ma hanno anche cominciato ad accumulare una serie di importanti successi. Su questo aspetto ritorneremo, ma è sufficiente per rispondere alla seconda questione preliminare: l'interesse scientifico per le *climate*

⁶ Cfr. B. J. Preston, "Climate Change Litigation (Part 1)", *Carbon & Climate Law Review*, 5, 1, 2011, 3-14, in part. pp. 4-5.

⁷ Vale a dire: «climate change litigation includes cases that raise material issues of law or fact relating to climate change mitigation, adaptation or the science of climate change» (United Nations Environment Programme, *Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*, Nairobi, p. 3; consultabile al seguente indirizzo: <https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2023-status-review>).

⁸ *Ivi*, p. 12.

⁹ *Ibidem*. È ancora possibile accedere al report precedente al seguente indirizzo: <https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2020-status-review>.



litigation deriva dalla loro attualità, cioè dalla loro moltiplicazione e, soprattutto, dalla loro efficacia.

Chiariti questi due punti, possiamo ora rivolgerci ad analizzare più da vicino i principali contenziosi climatici, per cui condurremo prima una breve esposizione del profilo giuridico, isolando i casi più rilevanti e i loro riferimenti normativi, per poi tentare un'analisi dei concetti principali che sottendono questa modalità dell'agire giuridico contemporaneo.

2. Contenuto e struttura delle cause

Le *climate litigation* non sono, come si è detto, un fenomeno dai tratti unitari. Ciononostante, è possibile ritrovare nella maggior parte di esse degli elementi comuni, delle “somiglianze di famiglia”, che iniziano a suggerire alcuni degli elementi concettuali che tenteremo di estrarre e confrontare più oltre.

Risulta quasi impossibile non cominciare dal caso più celebre sul suolo europeo e dalle sue germinazioni. Il caso Urgenda è ormai divenuto il paradigma del contenzioso climatico, e proprio per questo sarà utile ricordarne lo sviluppo¹⁰. La causa viene depositata nel 2015 da parte della fondazione Urgenda (crasi di *urgent agenda*), creata *ad hoc* per il caso e organizzata intorno al lavoro legale dell'avvocato Roger Cox, e coinvolge circa 9000 cittadini olandesi. Lo Stato, precisamente il Ministero dell'Ambiente e delle Infrastrutture, viene convocato in giudizio presso la Corte Distrettuale dell'Aja. Urgenda e i cittadini chiedevano che il governo olandese venisse obbligato a ridurre, entro il 2020, l'emissione di gas a effetto serra sul territorio nazionale di almeno il 25% rispetto ai dati del 1990, mentre il piano varato in precedenza dal governo si sarebbe invece limitato al solo 17% (quantitativo che, secondo gli studi allegati dai ricorrenti, andava considerato insufficiente). Le motivazioni *de iure* del ricorso richiamano l'art. 21 della Cost. olandese, che menziona la “preservazione e il miglioramento dell'ambiente”, e gli artt. 2 e 8 della CEDU, rispettivamente sul “diritto alla

¹⁰ L'iter giudiziario del caso Urgenda, in lingua originale e in traduzione inglese, è interamente consultabile al seguente indirizzo: <https://climatecasechart.com/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/>.



vita” e sul “diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza”. Nel 2018 Urgenda vince la causa.

La decisione della Corte distrettuale, tuttavia, non accolse il rimando ai due artt. della CEDU. Nonostante non vi sia un dettato esplicito nel testo normativo, la dottrina e la prassi della Corte Europea ammettono l’applicabilità dell’art. 2, e in misura molto inferiore dell’art. 8, ai casi di “disastro industriale o ambientale”; essi erano però stati invocati in questo senso soltanto *ex post*, in presenza cioè di un danno già avvenuto¹¹. Lo stesso art. 34 della CEDU prevede espressamente che le organizzazioni non governative (NGO), così come i privati cittadini, possano adire la Corte di Strasburgo riguardo i diritti contenuti nella Carta soltanto in quanto “vittime” di una violazione di essi, requisito che la Corte olandese di prima istanza si riservò di non riconoscere in capo a Urgenda. La sentenza accolse comunque la richiesta fondamentale dei ricorrenti, formulando in chiusura l’obbligo, per lo Stato olandese, di assumere “tutte le misure necessarie” al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra sul territorio nazionale in accordo ai più stringenti parametri motivati dal ricorso.

Lo statuto paradigmatico di Urgenda è giustificato anche dall’emersione di alcuni profili problematici su cui ci soffermeremo più oltre, in primis quello sul conflitto interorganico di attribuzione. È invece opportuno menzionare il prosieguo della pronuncia. A seguito del ricorso presentato dallo Stato, la Corte d’Appello dell’Aja conferma il giudizio di primo grado con sentenza del 9 ottobre 2018, reintroducendo nelle giustificazioni in diritto gli elementi messi da parte nel grado inferiore, cioè l’applicabilità degli artt. 2 e 8 della CEDU. Di fatto, in appello lo sfondo normativo della decisione venne ampliato a pieno favore dei ricorrenti, coincidendo con quelle che erano le richieste di partenza. Al termine dell’iter giudiziario lo Stato olandese risulterà perdente anche nell’appello alla Corte Suprema, che con la decisione del 20 dicembre 2019 ne rigetterà il ricorso confermando integralmente il primo grado di giudizio.

¹¹ Cfr. ad es. la sentenza della Corte Europea *Kolyadenko et al. v. Russia* del 28 febbraio 2012 o *M. Özel et al. v. Turchia* del 17 novembre 2015. I casi più rilevanti in materia sono riportati in Consiglio d’Europa, *Guide to the case-law of the European Court of Human Rights. Environment*, 2022. Ci sembra però possibile anche una lettura in senso preventivo e precauzionale, in combinazione con l’art. 191 TFUE.



Il caso Urgenda non rimase un'azione isolata, in quanto erano già stati disposti i preliminari per un seguito, altrettanto rilevante. Si tratta infatti della causa *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell*, depositata nell'aprile 2019¹². Anche in questo caso i ricorrenti erano un gruppo di associazioni ambientaliste olandesi insieme coi cittadini, circa 17000, differente era però il bersaglio. La grande compagnia viene accusata, da un lato, di aver condotto una campagna attiva di disinformazione sulle conseguenze del cambiamento climatico e sul proprio impatto effettivo, secondo l'impiego della cosiddetta *attribution science*, mentre, dall'altro, di non aver fatto abbastanza per ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra nel quadro dell'Accordo di Parigi. Il 26 maggio 2021 la Corte Distrettuale dell'Aja condanna la multinazionale a ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra sul territorio olandese del 45% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 2019). Per quanto Shell abbia subito presentato ricorso, si configura anche qui un'inversione di rotta rispetto al passato, dove i contenziosi climatici contro soggetti di diritto privato erano quasi sempre fallimentari¹³.

Ma il successo in primo grado contro Shell non è l'unica vittoria connessa al caso Urgenda. Di fatto, anche l'obiettivo iniziale rivendicato dai ricorrenti – cioè la riduzione delle emissioni sul territorio olandese di almeno il 25% – sembra sia stato effettivamente raggiunto¹⁴. Si tratta, com'è ovvio, del risultato di una serie di scelte politiche eterogenee (che vanno dalla regolamentazione fiscale agli investimenti su infrastrutture e trasporti sostenibili) che sarebbe del tutto sconsiderato attribuire in toto al caso Urgenda, ma di cui ci sembrerebbe altrettanto miope non considerare l'influsso.

Altro caso ormai "classico", ancora sul territorio europeo, è *Notre Affaire à Tous et al. v. Francia*, meglio conosciuto come *Affaire du Siècle*, portato avanti contro il governo francese

¹² Anch'essa ricavabile nel suo iter sinora al seguente indirizzo: <https://climatecasechart.com/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/>.

¹³ Cfr. G. Ganguly, J. Setzer, V. Heyvaert, "If at First You Don't Succeed: Suing Corporations for Climate Change", *Oxford Journal of Legal Studies*, 38, 4, 2018, 841-868, pp. 846-849.

¹⁴ B. Mayer, "The Contribution of Urgenda to the Mitigation of Climate Change", *Journal of Environmental Law*, 35, 2, 2023, 167-184; dati più recenti possono essere ricavati da C. Chen, K. Kirabaeva, D. N. Minnett, I. W. Parry, E. Massetti, T. Tim, S. von Thadden, S. Kostopoulos, G. Dolphin, "Assessing Recent Climate Policy Initiatives in the Netherlands", *Selected Issues Papers*, 22, 2023, consultabile al seguente indirizzo: <https://doi.org/10.5089/9798400235849.018.A001>.



da quattro associazioni ambientaliste e modellato sull'esempio di Urgenda¹⁵. Il riferimento normativo coinvolgeva sia il diritto interno, in particolare la *Charte de l'environnement* del 2004, di rango costituzionale, e i nuovi artt. 1246-52 del codice civile, introdotti dalla l. 1087/2016, riguardanti la fattispecie del *préjudice écologique*, che il diritto internazionale, richiamando anche in questa occasione gli artt. 2 e 8 della CEDU. L'esito finale della vertenza è noto: la Corte, con sentenza del 14 ottobre 2021, condanna il primo ministro e i ministri competenti a prendere tutte le misure utili (*toutes les mesures utiles*) di riparazione e prevenzione riguardo il pregiudizio ecologico dovuto alle emissioni di gas a effetto serra¹⁶.

Di fronte a questi esempi non bisogna però credere che quella dei contenziosi climatici sia una tendenza schiettamente europea, ciò è evidente se si confronta il dato globale, da cui ricaviamo che la maggior parte delle cause viene adita negli Stati Uniti¹⁷. Del pari, non si tratta neanche di un fenomeno esclusivo agli ordinamenti giuridici occidentali. Si può fare l'esempio del caso *Leghari v. Federation of Pakistan* del 2015, dove un singolo attore privato, l'agronomo e studente di legge Ashgar Leghari, aveva portato in giudizio lo stato pakistano, inadempiente nel dare seguito alla sua politica ambientale interna. Non solo Leghari vinse la causa, ma la

¹⁵ Come d'altronde anche il contenzioso climatico portato avanti in Italia sotto il nome di *Giudizio Universale* e al momento pendente, sulla struttura della quale rimandiamo a X. Chiaramonte, "The Struggle for Law: Legal strategies, environmental struggles and climate actions in Italy", *Oñati Socio-Legal Series*, 10, 4, 2020, 932-954, pp. 943-48; L. Butti, "Climate change litigation in Italy", in *Climate Change Litigation: A Handbook*, cit., 324-335, pp. 329 ss. Più recente è l'apertura di un altro fronte italiano del contenzioso climatico, con la causa *Greenpeace et al. v. ENI* del 9 maggio 2023. Sull'esempio di *Urgenda e Mileudefensie*, si tratta in questo caso di una grande azienda multinazionale, soggetto di diritto privato, ma di fatto a controllo pubblico (stante la *golden share* azionistica del Ministero dell'Economia e delle Finanze insieme a Cassa Depositi e Prestiti). La causa, in sede civile, viene motivata dai ricorrenti invocando gli ormai canonici artt. 2 e 8 della CEDU insieme ai nuovi artt. 9 e 41 della Cost., ancorandosi alla disciplina risarcitoria sulla responsabilità extracontrattuale degli artt. 2043, 2050 e 2051 del cod. civ.

¹⁶ La sentenza originale è consultabile all'indirizzo: <https://climatecasechart.com/non-us-case/notre-affaire-a-tous-and-others-v-france/>. Dal punto di vista strettamente giuridico si tratta in realtà di un caso più circostanziato rispetto ad Urgenda, in cui la Corte non ritiene di poter giudicare, in sede amministrativa, altro che il mancato raggiungimento dei risultati generali (e non la portata delle singole politiche ambientali), facendo esclusivo riferimento al diritto civile interno e all'Accordo di Parigi.

¹⁷ V. almeno M. B. Gerrard, "Climate Change Litigation in the United States: High Volume of Cases, Mostly About Statutes", in *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, cit., 33-46.



Corte si adoperò per nominare un'apposita "Commissione sul cambiamento climatico", con lo scopo di vigilare sull'adempimento dell'esecutivo¹⁸.

Guardando invece al Sud America, va menzionata almeno la causa *Generaciones Futuras v. Minambiente*¹⁹, definitivamente conclusa il 5 aprile 2018 con sentenza della Corte Suprema di Giustizia colombiana. Al di là del successo dei ricorrenti, il caso solleva una serie di questioni d'importanza esemplare. Ad un primo livello emerge il problema della giurisdizione. L'oggetto concreto della causa era infatti la tutela della foresta amazzonica, la cui superficie si estende sul territorio di 9 diversi stati, e per cui non è scorretto affermare vi sia un interesse globale alla preservazione. A ciò si aggiunge la pretesa dei ricorrenti, minorenni rappresentati in giudizio dai genitori, di rappresentare a loro volta l'interesse delle future generazioni, quindi soggetti non ancora nati. A questo quadro, già complesso, si sovrappone la sentenza della Corte, che andava a inquadrare la stessa foresta amazzonica come un autonomo "soggetto di diritti"²⁰. Sono tutti aspetti salienti del dibattito contemporaneo sul ruolo del diritto all'interno della crisi ambientale e, seppure non avremo modo di affrontarli tutti in modo dettagliato, su alcuni di essi avremo modo di ritornare.

Ci sembra a questo punto chiaro che i contenziosi climatici abbiano assunto una capillarità che non può essere facilmente ignorata o dismessa come esclusiva di una certa parte del mondo. È proprio dalla diffusione, in contesti giuridicamente diversissimi, delle medesime questioni di fondo e degli stessi problemi, che guadagniamo l'accesso ad un nucleo strutturale dei contenziosi e a quelle che metteremo ora a tema come le condizioni condivise della loro possibilità.

¹⁸ Per un commento più approfondito rimandiamo a B. Ohdedar "Climate Change Litigation in India and Pakistan: Analyzing Opportunities and Challenges" in *ivi*, pp. 103-26, in part. pp. 112-4; l'iter della causa è consultabile al seguente indirizzo: <https://climatecasechart.com/non-us-case/ashgar-leghari-v-federation-of-pakistan/>.

¹⁹ Anch'essa consultabile al seguente indirizzo: <https://climatecasechart.com/non-us-case/future-generation-v-ministry-environment-others/>.

²⁰ Cfr. P. A. A. Alvarado, D. Rivas-Ramírez, "A Milestone in Environmental and Future Generations' Rights Protection: Recent Legal Developments before the Colombian Supreme Court", *Journal of Environmental Law*, 30, 3, 2018, 519-526.



3. Elementi concettuali dei contenziosi climatici

Esposta una panoramica relativa alla giustificazione in diritto delle *climate change litigation*, per quanto essa non fosse certo esaustiva, possiamo ora volgere la nostra attenzione a latere, per individuare tre elementi comuni, che costituiscono a nostro avviso le caratterizzazioni concettuali proprie del fenomeno. Essi assumono un doppio ruolo, da un lato sono il veicolo di giuridificazione della controversia, dall'altro sono il prerequisito di essa, in quanto il contenzioso si modella assumendoli a presupposto. Primo tra questi è l'elemento dell'“istituzione”, come riferimento costantemente presente nella veste dell'organo giudiziario interrogato sulla vertenza. Esso, come gli altri due elementi, è centrale sia in quanto preliminare alla causa, che nasce progettandosi in vista della decisione (e quindi rimanda già alle procedure del giudizio), sia in quanto, propriamente, rende giuridico un fenomeno che non apparteneva a quel campo. Secondo elemento fondamentale è quello del “territorio”, innanzitutto come localizzazione della cosa/causa del contenzioso, poi come inquadramento della questione all'interno della giurisdizione competente. Terzo e ultimo elemento è quello del “soggetto” attivo della causa, che è un soggetto peculiare, spesso molteplice, ma comunque, anche quando di fatto individuale (come nel caso *Leghari*), incaricato di questioni la cui portata pare eccedere il suo interesse particolare, e che quindi dovrà costituirsi prima in concreto, come agente necessariamente inter- o sovra-soggettivo, e poi come parte in causa, attore in giudizio.

Questa triade, presentata in modo astratto e incompleto, va ora ritracciata secondo la sua dinamica propria. Dobbiamo infatti vedere i momenti non come una semplice catalogazione, ma come componenti vivi del giuridico, dunque non come semplici rilevamenti *ex datis*, inerti, ma configurazioni che si sviluppano esse stesse, che sono anch'esse, come d'altronde il contenzioso che animano, un *processo*, che è innanzitutto quello della propria autodeterminazione. Una volta messi in movimento, il panorama concettuale potrebbe apparire così mutato:

1) Istituzionalità. Il riferimento all'istituzione si dinamizza considerando i due poli, l'attore e l'istituzione giudiziaria, nel loro rapporto reciproco. Chi si rivolge all'istituzione non è a sua volta un'istituzione in senso stretto, ma nemmeno coincide del tutto con un movimento



politico²¹. Fisso è dunque soltanto il riferimento istituzionale *ad quem*, vale a dire il potere giuridico organizzato e interno all'apparato statale, l'altro polo: il tribunale. Tale riferimento non è a sua volta estrinseco o contingente per i ricorrenti, ma appare qui come costitutivo dell'azione stessa (in quanto azione giuridica), che riverbera però anche sull'istituzione che la riceve. L'azione dei ricorrenti, da meramente esterna, s'introduce all'interno di essa e viene da quest'ultima riconosciuta. In questo modo la causa mantiene la sua funzione antagonistica – come sottolineeremo più approfonditamente in seguito –, ma non in opposizione assoluta all'ordinamento. Al contrario, è proprio nel collegarsi ad una pratica ordinata e regolamentata, cioè quella del contenzioso, che l'agire dei ricorrenti non solo entra nel campo del giuridico, ma avanza anche la pretesa di un riconoscimento istituzionale. Quest'ultima non è la tendenza a voler essere istituzione, quanto l'inserimento nell'istituzione, prima esterna, di una propria istanza reale. È solo in tale auto-posizionamento, endogeno rispetto all'istituzione, che il collettivo ricorrente abbandona quella pretesa per cui l'intervento ecologico-politico sarebbe risultato soddisfacente anche se condotto solo sul piano della protesta e della pubblica denuncia, momenti certo necessari, ma di per sé insufficienti.

2) Territorialità. Il territorio è presupposto della causa non soltanto per quanto rileva dai requisiti della procedura giuridica, cioè dalla necessità di individuare una giurisdizione, ma anche per il bisogno dei ricorrenti di collocarsi in uno spazio comune d'incidenza. Il pregiudizio ecologico, sia esso passato, presente o futuro, si presenta di necessità in un luogo, e quest'ultimo funge da delimitazione determinante intorno alla quale l'agire collettivo si raduna. Questa determinazione dello spazio non va intesa come ambito della mera estensione, perché qui si tratta dello spazio proprio del collettivo a cui è indissolubilmente legata la sua forma di esistenza. Prima della causa deve emergere una coscienza del proprio ambiente e, di conseguenza, della sua declinazione empirica a territorio, in quanto luogo delle pratiche e della vita in comune. Solo allora il territorio di cui si tratterà nei contenziosi avrà assunto il senso di

²¹ Nel definire il rapporto tra movimento e istituzione non adoperiamo “istituzione” nel senso ampio di Hauriou, per il quale in ogni caso mancherebbe qui il requisito della permanenza (v. ad es. Id., *Principes de droit public* (1910), Recueil Sirey, Paris, 1916, 2° ed., p. 111), ma più nel senso “dialettico” di Alberoni, per cui il movimento è istituzione in “stato nascente”, un fenomeno della vita associata che punta a, o finisce per, “istituzionalizzarsi” esso stesso (cfr. Id., *Movimento e istituzione. Teoria generale* (1977), Il Mulino, Bologna 1981, 2° ed., pp. 347 ss.).



uno spazio interpersonale, la cui delimitazione non è in primo luogo escludente, ma determinante nell'orizzonte di una identificazione comune.

3) Soggettivazione. Questa si riferisce del pari ad un momento extra-soggettivo della prassi. Nell'azione dei proponenti, che mette in moto la vertenza, non c'è infatti soltanto il costituirsi *hic et nunc* dei soggetti, ma un momento comune, precedente l'agente singolo, che è insieme il costituirsi di un riferimento collettivo di scopo, intorno a cui si raccoglie l'agire. Quest'ultimo è elemento sovraindividuale in quanto, per sua struttura, rimanda ad un intervento e ad una realizzazione future. Vale a dire che viene qui introdotto un carattere dell'azione presente che è volontariamente prospettico e conosciuto come tale²². Per questo collettivo giuridicamente organizzato la causa è contemporaneamente e lo scopo dell'azione e la propria ragion d'essere in senso formale, l'organizzazione. L'azione, anche qui da intendersi nel duplice senso di pratico e giuridico, si configura dunque nella sua progettualità e nella contemporanea prestazione produttiva di un soggetto comune, che non è ancora tale prima della causa, e che diviene con essa qualcosa che prima non era, cioè il destinatario della decisione.

²² Ed è un tipo di considerazione che viene alla mente richiamando quei contenziosi che si collegano alla questione giuridica delle “generazioni future”, come si ricordava *supra* nel caso *Generaciones Futuras*. Uno dei primi casi di studio è costituito dalla sentenza del 30 luglio 1993 della Corte Suprema delle Filippine sul caso *Minori Oposa v. Secretary of Environment and Natural Resources* (ora pubblicata in *International Legal Materials*, 33, 1, 1994, 173-206). Il lato dei ricorrenti era in questo caso composto da una trentina di minori, i loro genitori e l'associazione ambientalista *The Philippine Ecological Network*. Oltre a rappresentare sé stessi, i ricorrenti asserivano di poter rappresentare anche le generazioni future. La linea di difesa del Ministero, anche in questo caso, fu quella convenzionale, articolando la propria controdeduzione in due obiezioni principali: 1) il difetto di legittimità ad agire in capo ai ricorrenti e 2) il conflitto di attribuzione, cioè l'illegittimità della stessa Corte a decidere sopra una questione d'opportunità essenzialmente politica. Ciononostante, la Corte si pronunciò a favore dei ricorrenti, richiamandosi con formulazione giusnaturalistica a un diritto “non scritto”, tra cui quello ad una ecologia bilanciata e salubre (*right to a balanced and healthful ecology*), che sarebbe stato anche il veicolo di legittimazione per la pretesa di rappresentare le generazioni future, almeno «insofar as the right to a balanced and healthful ecology is concern» (ivi, p. 185). Per un commento più approfondito della sentenza cfr. T. Scovazzi, “I diritti delle generazioni future nell'evoluzione del diritto internazionale dell'ambiente”, in AA. VV., *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, a cura di P. Pantaleone, Modena, STEM Mucchi, 2021, 70-83, pp. 76-80; per una ricognizione di più ampio spettro sul tema v. M. E. Grasso, *Lineamenti di etica e diritto della sostenibilità*, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 297-338; per una fondazione filosofica della questione delle generazioni future rimandiamo invece a T. Andina, *Transgenerazionalità. Una filosofia per le generazioni future*, Roma, Carocci, 2020.



Se da questi tre elementi inizia a intravedersi l'aspetto concettualmente più pregnante dei contenziosi, non si ricava ancora però l'elemento specificamente politico, cioè l'aspetto contrastivo esterno dell'opposizione (che altrimenti sarebbe soltanto opposizione interna, autoreferenziale). Anche tale carattere è tuttavia già presente, secondo una delineazione che riteniamo possa presentarsi in questo modo:

1) Il movimento dei promotori si riferisce sì ad una istituzione, quella del potere giudiziario, ma dichiaratamente per opporsi ad un'altra istituzione, quella convocata in giudizio, cioè nella maggior parte dei casi l'esecutivo. Dunque con il riconoscimento dell'azione da parte del tribunale viene allo stesso tempo introdotta anche la contrapposizione, che prima rimaneva all'esterno nella forma della protesta. Non è soltanto l'interiorizzazione che riconosce istituzionalmente i ricorrenti, ma insieme il ricorso stesso viene riconosciuto introducendo nell'istituzione un elemento contraddittorio. C'è infatti l'altro polo istituzionale, che è l'istituzione pubblica del potere esecutivo, o quella privata della grande corporation. La contraddizione è dunque spinta all'interno dell'apparato, e il successo della vertenza corrisponde al crearsi di un corto circuito nei meccanismi della governamentalità. Rispetto a quelle due forme d'istituzione il ricorso al giudiziario rappresenta qui una forza attiva, che assume in questo rapporto un compito e un onore produttivi, di contro al convenuto, che per definizione gioca nella causa il ruolo di soggetto difensivo-passivo.

2) Per quanto riguarda la territorialità come giurisdizione, essa è sì determinata nel suo riferimento alla norma (internazionale o interna), ma rimane localizzata non soltanto in senso giuridico o spaziale, quanto anche in senso politico. Quel problema, che emergeva a *leitmotiv* di ogni sentenza come conflitto di attribuzione, viene superato e, aldilà delle motivazioni particolari, riverbera in ogni caso sul piano della parte chiamata in causa. Non basta infatti assumere che la mancanza di una specifica determinazione ad agire nel testo della sentenza esoneri la decisione da una responsabilità che, inevitabilmente, risulta eccedente rispetto ad un ruolo meramente applicativo. Ciò che permette questa estensione è infatti il radicamento della prestazione decisoria in un certo contesto, intorno al quale essa si modella e in cui trova il sostegno. La sentenza risponde alle esigenze del territorio secondo la domanda di una comunità, rispetto al quale può esservi anche il rimando alla norma sovranazionale, senza che



quest'ultimo riferimento sia dirimente. Quando parliamo di territorialità non intendiamo il territorializzarsi di un o in uno spazio globale, probabilmente impossibile, o in quello straordinario del diritto pattizio, che serve piuttosto da sponda per incanalare la questione nel luogo in cui essa è rilevante abbastanza da suscitare le condizioni per la sua decidibilità. La territorializzazione permette qui il riconoscimento del proprio limitato spazio come terreno conteso e terreno di scontro, in cui si affrontano i problemi che quello spazio, in quanto sottoposto ad un ordinamento, è in grado di porsi e, forse, di risolvere, andando quindi a recuperare un senso positivo della delimitazione stessa.

3) Da ultimo, i soggetti della causa non otterrebbero il loro inquadramento se non aggiungessero, nel loro autodeterminarsi, l'elemento del conflitto. Essi vogliono proporsi, d'altronde, come parti in causa. Questo carattere travalica la dimensione meramente procedurale del contenzioso, implicando una presa in carico della propria collocazione politica, sia nell'opporci pubblicamente a istanze o inadempienze dell'esecutivo, sia nel determinarsi come collettivo coeso intorno ad uno scopo²³. Qui, come anche al punto precedente, emerge di nuovo la questione complessa di quale sia l'interesse giuridicamente tutelato da individuare, come abbiamo visto in concreto nel caso Urgenda. Può esserci, infatti, un interesse davvero generale o globale intorno alla crisi climatica? Esso è certamente e razionalmente sostenibile sul piano della teoria, ma non emerge come tale al livello della prassi, in cui l'interesse ha sempre un portatore e, comunque, esclude altri interessi, dichiarandoli illegittimi o – ed è qui che vediamo l'opposizione nel suo senso politico – pretendendo che essi vengano subordinati rispetto a quello di cui ci si è fatti portatori. Dunque si ha una soggettivazione che non solo è animata da un interesse di parte, ma che è insieme un prendere parte, portato sino al punto della richiesta di una decisione sul caso concreto, che sarà anch'essa, inevitabilmente, investita da quella parzialità.

²³ Su questa dimensione politica della crisi climatica è molto lucido il contrappunto schmittiano di B. Latour, *La sfida di Gaia. Il nuovo regime climatico*, Milano, Meltemi, 2020, 311-340.



4. Conclusioni: giurisprudenza ed ecologia

Come si sarà intuito, l'esigenza di determinazione, in senso locale, permea gli elementi che abbiamo appena analizzato e li attraversa tutti, pur non escludendo il rimando all'esterno. Proprio questa richiesta comune è quanto ci sembra di poter indicare come "dimensione ecologica della giurisprudenza".

Ci avviciniamo quindi ad una ricomprensione della giurisprudenza in un'accezione che non coincide con quello tradizionalmente assunto. I tre elementi che abbiamo visto, nel loro momento di autodeterminazione e opposizione esterna, conducono in verità un solo movimento, quello della localizzazione (giuridica, territoriale e politica). La localizzazione ha un senso immediato, che è affermazione della irriducibilità e della differenza rispetto a processi analoghi. Il caso, una singolarità, viene sì ricompreso da un ordinamento, ma esso non è mai del tutto riducibile a una dogmatica. Non c'è una fattispecie così ampia da essere in grado di comprendere in anticipo tutto il concreto, ma la vita del diritto è proprio in questa divergenza tra dati normativa e singolarità della situazione reale. In questo scarto si colloca quel margine che, nel giudizio, riconosciamo essere la prestazione interpretativa del giudice. Eppure, quella di "interpretazione" sembra essere una categoria troppo debole. Ci pare infatti di poter osservare come, nei casi in esame, sia presente anche un elemento innovante nella decisione del giudice, che va molto al di là di una semplice disambiguazione del dettato normativo. Essa si presenta piuttosto come creazione²⁴, non in uno spazio vuoto, ma in uno spazio determinato, coi suoi vincoli e i suoi confini, quelli cioè di un ordinamento, altrettanto localizzato quanto l'attività stessa.

Con ciò intendiamo quindi un senso di giurisprudenza intesa come capacità di costruire rapporti attraverso un esercizio collettivo che mira ad un risultato produttivo, capace cioè di creare nuovo diritto²⁵. Si tratta insomma di privilegiare non l'aspetto soggettivo della decisione

²⁴ Sul tema cfr. ad es. A. Kaufmann, *Filosofia del diritto ed ermeneutica*, Milano, Giuffrè, Milano, 2003, p. 156.

²⁵ Cfr. a questo proposito il fondamentale lavoro d'interpretazione e ricostruzione della filosofia del diritto, ovvero giurisprudenza, di Gilles Deleuze, condotto negli ultimi anni da Gaetano Rametta, in Id., *Deleuze interprete di Hume. Con un'appendice su politica e giurisprudenza*, Milano-Udine, Mimesis, 2020, pp. 53 e ss.; sul tema v. anche Id., "Giurisprudenza", in AA. VV., *Nova theoretica: manifesto per una nuova filosofia*, Roma, Castelvecchi, 2021, 45-55.



del giudice, ma la singolarità del caso concreto: è la causa che chiede una risoluzione, che non può non avere una sua particolare e irriducibile determinatezza. Crediamo che questo sia abbastanza vicino alla considerazione di Gilles Deleuze, per cui la giurisprudenza coincide con la filosofia del diritto, e anzi andava intesa innanzitutto come «invenzione del diritto», vale a dire, aggiungeva a commento della situazione armena, aggravata dal terremoto dell'88, un diritto per cui «non si tratta di far applicare i diritti dell'uomo. Si tratta di inventare delle giurisprudenze in cui, per ogni singolo caso, non sarà più possibile una cosa simile»²⁶. “Giurisprudenza” sarà quindi questo lavoro del caso concreto, nella ricchezza e singolarità delle sue relazioni reali, che non recide i ponti con la sua stratificazione istituzionale, ma che si prende carico dello scarto di cui dicevamo per crearsi esso stesso il terreno in cui trovare il punto d'appoggio per sospingersi ancora più avanti, in una costante eccedenza rispetto e al dato e a sé stesso. Solo in questo margine produttivo il movimento dell'applicazione (*legis executio*) convergerà con quello della posizione di principio (*legis latio*)²⁷.

In questo riteniamo non sia difficile vedere un rapporto con il pensiero ecologico, relazione che a sua volta meriterebbe di esser trattata in maniera più estesa. L'ecologia è d'altronde scienza di rapporti molteplici, quelli tra l'organico e il suo ambiente, ed è quindi inevitabilmente scienza composita, sia in quanto “costretta” a prendere i suoi strumenti teorici altrove (principalmente dalla biologia e dalla fisica), sia in quanto ha bisogno di rivolgere questi suoi apparati teorici all'effettualità dell'empirico. Anche l'ecologia, infatti, si occupa di casi, e ogni caso costituisce a sé il suo problema: ogni ambiente (o ecosistema) si configura come intreccio di rapporti e regole peculiari dell'esistenza collettiva, che non possono essere decise a priori, ma solo inquadrare o ordinate secondo principi generali dal contorno inevitabilmente incompleto. Ogni ambiente si manifesta concretamente in un territorio determinato, dunque

²⁶ Estratto da “G comme “Gauche” parte dell'intervista-archivio *L'Abécédaire de Gilles Deleuze* (1988-89), prodotta da P.-A. Boutang, la citazione si trova nel segmento 12:19-12:52 del video consultabile al seguente indirizzo: <https://www.youtube.com/watch?v=c2r-HjICFJM>.

²⁷ «Non si tratterebbe insomma di una giurisprudenza senza diritto, quanto piuttosto di un diritto che, nella pratica molteplice della produzione giurisprudenziale, torni ad avvicinarsi alla concretezza del “caso” singolare, e venga dunque ad emanciparsi dalla sua precipitazione nella forma universale della legge» (Rametta, *Deleuze interprete di Hume*, cit., p. 58).



localizzato entro certi confini, che assume così il ruolo di orizzonte ordinativo delle relazioni interorganiche. E non è soltanto questo privilegio per il caso concreto che accomuna ecologia e giurisprudenza, ma anche l’originaria definizione come “scienza di relazioni”, per cui l’elemento caratterizzante sarà quello del rapporto reciproco dei membri in uno specifico dove, un luogo proprio, certo simile ad altri, ma al tempo stesso irriducibile ad ogni altro. Questa connessione, rispetto al fenomeno delle *climate litigation* e al nostro intendimento dell’attività giurisprudenziale, qui possiamo solo accennarla, promettendo il rimando a un lavoro futuro.

Ci sembra ora necessario, in conclusione, ribadire un’ultima volta che quanto si è sinora cercato di argomentare non intende suggerire che i contenziosi climatici vadano considerati una sorta di Vello d’oro della crisi ambientale, capace di ricucire ogni ferita. Non solo rimane un ampio tasso d’insuccesso, ma si ripropongono anche tutte quelle complessità che abbiamo in parte menzionato nel ripercorre i casi più rilevanti²⁸. Ciò non significa però nemmeno ammettere che, in una ecologia politica, valga tutto ciò che avvicina allo scopo e viceversa, perché si ricadrebbe nell’indifferenza. I contenziosi climatici ci permettono di render conto della dimensione propriamente politica della questione ambientale. Ciò non significa altro che questo: la necessaria partizione del proprio influsso reale nelle imprese collettive, che non è segno d’impotenza, ma un’inevitabile esigenza di determinazione, che si traduce nel realizzare come solo attraverso una determinazione autonoma è possibile far conseguire all’agire pratico un risultato concreto. Le *climate litigation* sono un esempio di prassi – un esempio che non ne esclude altri e che non le eleva all’unica forma possibile della prassi –, che ci sembra conseguire questa autodeterminazione su più livelli strutturali (istituente, territorializzante e soggettivante) attraverso il ricorso ad una pratica della giurisprudenza che rivendica un momento collettivo, localizzato, quindi morfologicamente adatto a relazionarsi con la dimensione ecologica.

²⁸ Sono quelle difficoltà che abbiamo già visto, come ad es. il problema della legittimità ad agire e quello della giurisdizione, a cui si potrebbe aggiungere anche quella della motivazione “in fatto”. Quando si ha a che fare con il cambiamento climatico diventa complesso non tanto mostrare un nesso di causalità, quanto fornire una “dimostrazione scientifica” di esso, e soprattutto della sua prevalenza su altre cause possibili, che sia accettabile in giudizio (su questo difetto interno ai contenziosi climatici hanno messo l’accento R. F. Stuart-Smith, F. E. L. Otto, A. I. Saad, G. Lisi, P. Minnerop, K. Cedervall Lauta, K. van Zwieten, T. Wetzer, “Filling the evidentiary gap in climate litigation”, *Nature Climate Change*, 11, 2021, 651-655).

